

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 455 (Abrogato)

[Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d'accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d'ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.

Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.]